



Tribunale per i Minorenni di Napoli

DECRETO N. 24 DEL 04 MAGGIO 2022

IL PRESIDENTE VICARIO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Considerata la circolare ministeriale m_dg.DOG 29\04\2022.0112118.U con gli allegati provvedimenti del Ministero della Salute ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione e le raccomandazioni in esse contenute;

Vista la circolare del 3 maggio 2022 a firma congiunta dei Sigg. Presidente della Corte d'Appello di Napoli, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Presidente del Tribunale di Napoli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli;

Visto che dal 1° maggio 2022 entrano in vigore le nuove norme in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ritenuto opportuno disciplinare ed impartire le necessarie indicazioni in materia che tengano conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative;

Considerato che ciascuna amministrazione ed ufficio dovrà quindi adottare le misure in concreto più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico;

DISPONGONO

Di estendere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a tutti i dipendenti in tutti i luoghi chiusi o aperti al pubblico, in presenza di più persone nel medesimo ambiente, nei grandi spazi quando si creino condizioni di affollamento, negli ascensori, nelle vicinanze di lavoratori fragili ed ogni altra situazione che comporti un potenziale pericolo di diffusione e contagio del virus.

Sulla base delle normativa di cui al D.L. nr. 24/2022 cade l'obbligo di possesso ed esibizione del green-pass, anche base, per l'accesso ai luoghi di lavoro. Ne consegue che, salvo diverse future indicazioni, il personale all'uopo individuato con precedenti provvedimenti ai fini dei previsti controlli interni sui green-pass non dovrà più procedere alle attività di verifiche cui era stato delegato.

Si comunichi a tutti il personale amministrativo e di magistratura, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e alle OO.SS.

Il Presidente Vicario del Tribunale
Dott. Giancarlo Postoraro

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Alfredo Orsini



Prot. 118/22 E
del 02/05/22

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Il Capo Dipartimento

*Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo*

e p.c.

*Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra
Al Sig. Capo di Segreteria della Sig.ra Ministra*

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Facendo seguito alle precedenti circolari di questo Dipartimento in tema di misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, di cui da ultima la circolare del 30 marzo 2022 inviata con prot. DOG n. 84567.U, si rappresenta che, in ragione della cessazione al 30 aprile degli obblighi previsti, allo stato, dall'articolo 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in attesa della conclusione dei lavori parlamentari di conversione del medesimo decreto, in data 28 aprile 2022 è stata sottoscritta l'ordinanza del Ministro della Salute – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – con la quale a partire dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione predetta e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 è stato esteso l'obbligo di indossare dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È altresì previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

In ogni caso l'ordinanza raccomanda comunque di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Si trasmette, dunque, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti per darvi attuazione e per la diramazione a tutto il personale, l'ordinanza medesima (all.1).

Preso atto dell'ordinanza citata, il Ministro per la pubblica amministrazione ha di seguito adottato, per tutto il pubblico impiego, apposita circolare che si allega alla presente (all.2) per richiedere a ciascuna amministrazione di impartire necessarie indicazioni in materia, che tengano conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative.

La circolare, a titolo esemplificativo, individua una serie di casi di utilizzo raccomandato delle mascherine FFP2 (personale a contatto con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività lavorative in stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, accessi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori "fragili") e una serie di casi di utilizzo non necessario.

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure in concreto più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Poste tali premesse e sulla base delle indicazioni fornite, con la presente si invita ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni suddette, verificando le situazioni che possano essere ricondotte a quanto indicato nella circolare predetta.

Si demanda quindi alle Signorie Loro la ricognizione dei tali situazioni e la verifica dei fabbisogni di ulteriore acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in ragione dell'individuazione delle tipologie di esigenze relative. Sul punto si consideri che possono persistere le ulteriori misure di sicurezza sanitaria già adottate durante il periodo di emergenza pandemica, e già acquistati dagli uffici, quali dispositivi fissi di protezione c.d. barriere parafiatto ecc..

Le richieste relative, ove necessario, potranno continuare ad essere trasmesse direttamente alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, secondo le modalità già indicate e ormai nelle precedenti circolari e già ampiamente in uso.

Si conferma che seguiranno nei prossimi giorni ulteriori indicazioni, anche in relazione alla cessazione ed alla variazione degli obblighi relativi al *green pass* in ragione dell'evoluzione dei lavori parlamentari di conversione del menzionato decreto-legge n. 24 del 2022.

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare e si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 29 aprile 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini

(Documento sottoscritto digitalmente)



Firmato
digitalmente da
**FABBRINI
BARBARA
C=IT**



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*», e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede, tra l'altro, che «*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*»;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3, recante «*Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2*» e l'articolo 10-quater, recante «*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie*»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 1° aprile 2022, recante «*Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico»*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante «*Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)



Il Ministro per la pubblica amministrazione

Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Circolare n. 1/2022

Oggetto: indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

Con l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

In particolare, l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.

Nondimeno, si ritiene necessario fornire, con la presente circolare, alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici.

Si è dell'avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull'uso delle mascherine (FFP2):

UTILIZZO RACCOMANDATO:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;



Il Ministro per la pubblica amministrazione

- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO

- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Roma, 29 aprile 2022

On. Prof. Renato Brunetta

Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



R.M.V.
NO 4/5/22
P



P.G. DECRETO N. 36/2022
TAS DECRETO N. 24/2022
TRIB.NA. DECRETO N. 143/2022
CIRCOLARE N. 1/2022 PRNA
Decreto e. Appello N° 167/22

Corte di Appello di Napoli

Procura Generale di Napoli

Tribunale di Sorveglianza di Napoli

Tribunale di Napoli

Procura della Repubblica di Napoli

Oggetto: nuove misure in tema di emergenza epidemiologica da Covid - 19 in vigore da maggio 2022 ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008

I Capi degli Uffici, d'intesa con i Dirigenti amministrativi

letta la circolare m_dg.DOG.29/04/2022.0112118.U a firma del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, datata al 29 aprile 2022;

rilevato che, in tale circolare, si osserva che, "... in ragione della cessazione al 30 aprile degli obblighi previsti, allo stato, dall'articolo 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in attesa della conclusione dei lavori parlamentari di conversione del medesimo decreto, in data 28 aprile 2022 è stata sottoscritta l'ordinanza del Ministro della Salute - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - con la quale a partire dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione predetta e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 è stato esteso l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È altresì previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali" e si è raccomandato "... in ogni caso ... di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;

rilevato che, nella circolare che si va citando, si fa anche menzione della Circolare n. 1/2022 del Ministro per la pubblica amministrazione adottata per tutto il pubblico impiego ed al fine "... di richiedere a ciascuna amministrazione di impartire necessarie indicazioni in materia, che tengano conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative. La circolare, a titolo esemplificativo, individua una serie di casi di utilizzo raccomandato delle mascherine FFP2 (personale a contatto con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività lavorative in stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, accessi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori "fragili") e una serie di casi di utilizzo non necessario", invitando "... ciascuna amministrazione" ad "... adottare le misure in concreto più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità";

rilevato che la circolare che si va compendiando, di conseguenza, "... invita ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni suddette, verificando le situazioni che possano essere ricondotte a quanto indicato nella



circolare predetta", con specifico riguardo alla "... *ricognizione di tali situazioni e la verifica*", in particolare, "... *dei fabbisogni di ulteriore acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in ragione dell'individuazione delle tipologie di esigenze relative*" e ferma la riserva di "... *ulteriori indicazioni, anche in relazione alla cessazione ed alla variazione degli obblighi relativi al green pass in ragione dell'evoluzione dei lavori parlamentari di conversione del menzionato decreto-legge n. 24 del 2022*";

rilevato che, quanto agli obblighi del datore di Lavoro (Misure generali di tutela - d.l.gs. n. 81/08, art. 15), il datore di lavoro deve adottare, tra le altre, le seguenti principali misure generali di tutela: valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; controllo sanitario;

rilevato che, quanto agli obblighi del datore di Lavoro e del dirigente (d.l.gs. n. 81/08, art. 18), il datore di lavoro e il dirigente, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra le altre incombenze, nominare il medico competente; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; aggiornare le misure di prevenzione;

ritenuto, per l'effetto, che a questi Capi dell'Ufficio, di concerto con i Dirigenti amministrativi, competano l'adozione dei poteri propri al Capo dell'Ufficio con riguardo alla necessità di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi ai chiuso pubblici o aperti al pubblico, ivi comprese le aule di udienza, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative in questo Palazzo di Giustizia;

ritenuto che tale obbligo persista anche con riferimento alla c.d. Piazza Coperta, che già nel Documento di valutazione dei rischi, a firma del RSPP come aggiornato alla data odierna è individuato come possibile luogo di assembramento, oltre che immediatamente prossimo a luoghi di lavoro ove è operante personale dell'Amministrazione della Giustizia;

ritenuto che tale obbligo debba intendersi esteso non solo ai lavoratori operanti nel Palazzo di Giustizia ma anche a tutti coloro che, in quanto destinati a venire a contatto, nelle condizioni suddette, con i citati lavoratori, possono incidere sulle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro che si sono dinanzi rammentate ed alle quali presiede il datore di lavoro ed il dirigente, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

DISPONGONO

a decorrere dall'1 maggio 2022 e fino al 15 giugno 2022 è obbligatorio l'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (quanto meno dispositivi di protezione individuale - DPI - di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia mascherine chirurgiche, ferma la forte raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, come da reiterate indicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai fini dell'accesso e della permanenza in questo Palazzo di Giustizia, nei luoghi di lavoro e nelle situazioni di seguito specificate:

- attività lavorativa a contatto con il pubblico;
- prestazione lavorativa svolta in stanze in comune con uno o più lavoratori;
- nel corso di riunioni in presenza;
- in ogni caso di formazione di file;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;

- nelle aule di udienza;
- in ogni altro caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente (anche bar interni, code per l'ingresso negli uffici), ivi comprese le zone di transito laddove si verifichino situazioni di affollamento che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale (tipicamente gli sbarchi ascensori).

L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie riguarda i magistrati professionali ed onorari (magistrati giudicanti e del pubblico ministero, GOP, VPO e MOT); il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria (dirigenti amministrativi, direttori amministrativi, funzionari, cancellieri, assistenti, ausiliari, autisti, addetti all'Ufficio del processo); militari e forze di polizia (polizia giudiziaria, penitenziaria, polizia locale e, in generale, forze dell'ordine); i tirocinanti; i tecnici informatici e sistemisti; il personale tecnico convenzionato; tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni; il personale delle ditte affidatarie dei servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, intercettazione, ecc.; il pubblico, i visitatori, gli ospiti; i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia; partecipanti a convegni, congressi et similia.

Sul fronte delle responsabilità datoriali, anche sulla base di quanto evidenziato dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ai fini della tutela della salute dei lavoratori, si riafferma, altresì, l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, in specie all'interno delle aule di udienza e l'obbligo di astenersi dall'accesso alla sede giudiziaria in presenza di sintomi sospetti della patologia, a tal fine conservandosi immutato anche l'impiego degli strumenti di rilevazione della temperatura corporea agli ingressi.

Sempre nella medesima ottica, si è valutato altresì necessario mantenere le seguenti ulteriori misure:

- calendarizzazione delle udienze in maniera tale da consentire lo svolgimento del numero massimo delle udienze nel rispetto delle misure volte ad evitare affollamenti;
- limitazione delle capienze di aule e uffici secondo le indicazioni già fornite dai RSPP;
- divieto di assembramenti e distanziamento sociale;
- disponibilità di prodotti di sanificazione per le mani;
- cartellonistica informativa.

Con riguardo al Palazzo di Giustizia di Napoli e agli edifici della Procura della Repubblica, si dispone altresì il permanere, con pari modalità e grado di efficacia, dei controlli agli ingressi in ordine all'impiego dei predetti dispositivi di protezione individuale.

Sono invece abrogate le disposizioni in precedenza impartite in tema di controllo del green pass salve le variazioni che si renderanno necessarie in ragione dell'evoluzione dei lavori parlamentari di conversione del decreto legge n. 24/2022.

Restano salve le ulteriori misure che ciascun datore di lavoro riterrà disporre all'interno dei propri Uffici in ragione delle peculiari caratteristiche dei relativi locali.

Si comunicano:

- al Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;
- ai Presidenti dei Tribunali del distretto;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto;
- a tutti i Magistrati anche onorari in servizio presso la Corte di appello, la Procura generale, il Tribunale di sorveglianza, il Tribunale ordinario compresi gli uffici dei Giudici

di Pace ricadenti nel relativo circondario, la Procura della Repubblica, per il tramite dei capi degli Uffici medesimi;

- ai Dirigenti amministrativi dei predetti Uffici Giudiziari per la partecipazione a tutto il personale amministrativo degli Uffici medesimi;

- ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la partecipazione al personale dipendente;

- al personale di polizia giudiziaria distaccato e/o applicato;

- al personale tecnico informatico/sistemistico;

- al personale tecnico convenzionato.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso degli edifici giudiziari di Napoli:

- al Provveditore della Polizia penitenziaria;

- al Dirigente il Commissariato della Polizia di Stato;

- al Comandante il Reparto dei Carabinieri Servizi Magistratura;

- al Comando Servizi Polizia Locale.

Si comunichi, altresì:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati degli altri Uffici del Distretto a cura dei rispettivi Presidenti dei Tribunali;

- al Direttore Generale per la Gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli;

- alla DGSIA - AL CISIA;

- al RSPP e ai Medici competenti;

- all'ANM sezione di Napoli;

- alle organizzazioni sindacali e alle RSU.

Si comunichi, per opportuna conoscenza:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;

- al Ministero della Giustizia — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

- al Prefetto di Napoli;

- al Questore di Napoli;


- al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

- al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;


- al Comandante della Polizia Municipale di Napoli.

Napoli, 3 maggio 2022

Il Presidente della Corte di Appello




Il Procuratore Generale



Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza



Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica

